



ODG

N. 1133

Un aiuto concreto alle persone in condizioni di sordocecità

Presentato da:

CANALIS MONICA (prima firmataria) 11/04/2023, AVETTA ALBERTO 11/04/2023, SARNO DIEGO 11/04/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 11/04/2023

MOZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

OGGETTO: Un aiuto concreto alle persone in condizioni di sordocecità

Premesso che:

- l'articolo 3 della nostra Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"
- l'articolo 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"
- **Il Parlamento Europeo il 12 gennaio del 2004 ha deliberato la "Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche" che riconosce la sordocecità definendo questa minorazione sensoriale "quale disabilità specifica", invitando quindi tutti gli stati membri ad accoglierla**
- Tale dichiarazione evidenzia le gravi e molteplici difficoltà nella comunicazione sociale a cui sono sottoposte le persone sordocieche, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici limiti che non sono semplicemente la sommatoria delle due minorazioni, ma compongono una forma di disabilità diversa e specifica
- L'atto del Parlamento Europeo considera anche le diverse tipologie, poiché alcune persone non sono completamente sorde e cieche, ma la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi

Premesso inoltre che:

- Il comma 2 dell'art. 1 della legge n.95 del 20 febbraio 2006 stabilisce che "si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio"
- L'articolo 1 della legge n.107 del 24 giugno 2010 stabilisce che "La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004"

Premesso inoltre che:

- Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n.107 del 24 giugno 2010 definisce però le persone sordocieche quelle "cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile"
- Tale atto ricollegandosi dunque alle normative già vigenti in Italia, la legge 107/10 non recepisce realmente la dichiarazione del Parlamento Europeo poiché non si riconosce sordocieco chiunque abbia una minorazione parziale o totale di entrambi i sensi a prescindere

dall'età in cui è subentrata la minorazione dell'udito

- Inoltre la legge 107/10, facendo riferimento alle due singole minorazioni (vista e udito), non riconosce la sordocecità come disabilità unica e specifica e non solo la sommatoria delle due forme di disabilità

Considerato che:

- **La normativa nazionale attualmente in vigore non riconosce la specificità della persona sordocieca e discrimina inoltre le persone in base all'età di manifestazione di tale disabilità (non oltre l'età evolutiva ovvero non oltre il dodicesimo anno di vita)**

Considerato inoltre che:

- a quasi vent'anni dall'approvazione della dichiarazione del Parlamento Europeo del 2004, è quanto mai essenziale porre rimedio alla carenza normativa presente nel nostro Paese e all'asimmetria rispetto alla volontà espressa dalle istituzioni comunitarie
- **La DGR 4-6467 del 2007 del Piemonte era stato un bell'esempio di supporto alle persone sordocieche poiché colmava un vuoto legislativo dato dal mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario nazionale proponendo un fondo triennale per l'acquisto di strumenti di nuova tecnologia non presenti all'interno del nomenclatore**

impegna la Giunta a:

- **Farsi parte attiva con il Governo nazionale, affinché vi sia una revisione della legge n.107 del 24 giugno 2010 sui diritti delle persone sordocieche in merito alle problematiche citate in premessa**
- **Valutare la possibilità di replicare la DGR 4-6467 del 2007, stanziando i fondi necessari al sostegno delle persone sordocieche per l'acquisto di strumenti di nuova tecnologia non presenti all'interno del nomenclatore tariffario nazionale**

11.4.2023

Monica Canalis